

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA SICILIA – PALERMO**

**RICORSO**

del sig. **Salvatore Cangemi**, nato a Palermo il 6 dicembre 1990 (C.F. CNG-SVT90T06G273Z) e residente in via Per Pietra Longa n. 29 Alcamo (TP), rappresentato e assistito giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco Stallone (C.F. STLFNC66C02G273O; fax: 091.6251857; *pec*: francesco.stallone@legalmail.it), Filippo Ficano (C.F. FCNFPP88C01G273L; fax n. 0916251857; *pec*: filippoficano@legalmail.it) e Filippo Gallina (ed F. GLLFPP89H07G273K; fax n. 0916251857; *pec*: filippogallina@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Via Nunzio Morello, 40.

**CONTRO**

- l'Assessorato della Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica in persona dell'Assessore *pro tempore*

**E NEI CONFRONTI**

- Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. in persona del rappresentante legale *pro tempore*

**PER L'ANNULLAMENTO**

- dell'esito della prova scritta pubblicato in data 6 giugno 2022 sul portale <http://riqualificazione.formez.it>, nella parte in cui all'odierno ricorrente sono stati attribuiti 23,15 punti in luogo di 23,8 punti;
- dell'elenco degli idonei pubblicato in data 6 giugno 2022 nel sito <http://riqualificazione.formez.it> e nel portale della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale alla URL:

*<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale>*, nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato inserito con un punteggio di 23,15 in luogo di 23,8;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra elencati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale;

#### **FATTO**

Con bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale Della Regione Siciliana - serie speciale concorsi ed esami - n. 18 del 29 dicembre 2021 (D.D.G., n. 5040 del 23.12.2021, poi emendato con D.D.G. n. 5245 del 29/12/2021), nonché sul sito *<http://riqualificazione.formez.it/>*, sul sistema «Step-One 2019 ed in formato integrale sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale siciliana - alla URL *<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale>*, l'Assessorato Per la Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale - ha bandito il concorso pubblico per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria C, per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia.

La suddetta procedura è stata articolata in due fasi consistenti in una prova scritta (valutabile con un punteggio massimo di 30) e, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei, nella valutazione dei titoli (valutabile con un punteggio massimo di 10).

Nei giorni 9-10-11-12-13-16 maggio 2022 si è svolta la prima fase concorsuale consistente in un test di 60 domande a risposta multipla.

L'odierno ricorrente ha partecipato alla procedura per il Profilo CPI-OML - Operatore mercato del Lavoro ed ha superato la prova scritta sostenuta il giorno 9 maggio 2022, riportando il punteggio di 23,15.

Tuttavia, la suddetta valutazione è chiaramente viziata da un macroscopico errore di correzione commesso dalla Commissione, che ha errato nell'individuare la risposta corretta al quesito n. 31.

I provvedimenti sopra indicati sono, dunque, illegittimi e meritano di essere riformati in parte *qua* per i seguenti motivi in

#### DIRITTO

**I. ILLEGITTIMITÀ DELLA RISPOSTA ATTRIBUITA AL QUESITO N. 31. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI.**

Come poc'anzi premesso, l'odierno ricorrente ha sostenuto utilmente la prova scritta riportando il punteggio di 23,15.

La prova in questione consisteva in un test di 60 domande a risposta multipla inerenti ad:

- elementi di diritto del lavoro e della legislazione sociale;
- elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.; legge regionale 7/2019 e s.m.i.) e alla disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e s.m.i; Legge regionale 10/2000 e s.m.i);
- elementi della legislazione statale e regionale in materia di servizi al lavoro, in particolare D. Lgs.150/2015 e D. L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019; normativa nazionale e regionale relativa all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità con particolare riferimento alla L.68/99;

- elementi sulla legislazione europea in materia di fondi strutturali e sulla programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE.

Il bando prevedeva che sarebbe stato assegnato un punteggio di:

- + 0,50 in caso di risposta esatta;
- 0 in caso di mancata risposta;
- - 0,15 in caso di risposta errata.

Tuttavia, l'esito della prova del sig. Cangemi è stato compromesso dal macroscopico errore commesso dalla commissione in sede di valutazione del quesito n. 31.

Quest'ultimo era così formulato:

*Ai sensi dell'art 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, nel caso di malattia per Covid-19 contratta in occasione di lavoro, il lavoratore ha diritto alla tutela:?"*

- *ANPAL.*
- *INAIL.*
- *INPS.*

Il ricorrente ha barrato come soluzione la seguente risposta: *INAIL*, che la Commissione ha però ritenuto erronea, indicando come soluzione corretta la seguente: *INPS*.

Per tale ragione al ricorrente è stato attribuito il punteggio negativo di meno 0,15 rispetto alla predetta domanda.

È tuttavia palese che la soluzione al quesito individuata dall'amministrazione sia oggettivamente errata.

Com'è noto, il comma 2 dell'art 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede testualmente che *nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposi-*

zioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro

È chiaro, dunque, che la risposta esatta al quesito n. 31 fosse quella barrata dal ricorrente, che ha correttamente indicato l'INAIL come soggetto responsabile di garantire la tutela al lavoratore in caso di malattia da coronavirus (SARS- CoV-2), contratta in occasione di lavoro.

La soluzione individuata come corretta dall'amministrazione è invece manifestamente sbagliata e ciò è riscontrabile *ab externo e ictu oculi*.

È peraltro quasi superfluo sottolineare che nel caso di specie, come recentemente confermato da giurisprudenza consolidata, ***non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta*** [cfr. *ex plurimis*, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018] (Consiglio di Stato, sentenza 5 gennaio 2021 n. 158).

Alla luce di ciò il punteggio attribuito al ricorrente rispetto al quesito n. 31 deve essere riparametrato da -0,15 a + 0,65.

Conseguentemente, al ricorrente spetta un punteggio complessivo di 23,8 punti, in luogo dei 23,15 punti a lui erroneamente assegnati.

Va peraltro sottolineato fin d'ora che, a meno di una revisione complessiva dell'esito delle prove scritte in autotutela da parte dell'amministrazione (che sarebbe invero doverosa), l'errore commesso rispetto al quesito n.31 sta al momento condizionando l'intera procedura, avvantaggiando irragionevolmente tutti quei candidati che hanno fornito una risposta palesemente errata, ottenendo un punteggio positivo.

Alla luce di ciò si fa riserva fin d'ora d'impugnare successivamente la graduatoria finale ove a sua volta viziata sotto tale profilo.

#### **ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Premettendo allo stato non è stata ancora redatta la graduatoria finale e che pertanto è impossibile individuare con certezza alcun controinteressato, per un prudente tuziorismo difensivo, dal momento che l'elenco degli idonei non riportava i dati sensibili dei candidati, l'odierno ricorrente ha richiesto con istanza di accesso agli atti il luogo di nascita e l'indirizzo degli stessi, ma la stessa non è stata ancora esitata. Pertanto, nell'ipotesi in cui codesto Collegio ravvisi la presenza di soggetti contro-interessati, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Tutto ciò premesso

#### **VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA - PALERMO**

L'accoglimento del presente ricorso, con l'annullamento di tutti gli atti impugnati e con conseguente attribuzione del punteggio richiesto e condanna dell'amministrazione a porre in essere tutti gli atti consequenziali.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il contributo unificato per il presente giudizio è pari ad € 325,00

Salvo ogni altro diritto.

Palermo, 8 luglio 2022

avv. Francesco Stallone

avv. Filippo Ficano

avv. Filippo Gallina